



# **COMUNE DI ROBASSOMERO**

Città Metropolitana di Torino

## **REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

### **INDICE:**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

Articolo 4 – Trattamento economico

Articolo 5 – Entrata in vigore

Approvato con deliberazione di G.C. n. 105 del 3 dicembre 2020

## **PREMESSA**

Il Legislatore, nella manovra 2019, interviene, innovando la disciplina in tema di trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che si occupa di accertamenti dell'Imposta municipale propria (IMU) e della Tassa Rifiuti (TARI), derogando i limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio e al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Secondo l'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio) "*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*".

In base alla norma, la quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dell'evasione contributiva (ex art. 1 D.L. n. 203 del 2005).

Gli incentivi dovranno essere calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione e il beneficio attribuito non potrà superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

La distribuzione degli incentivi, è rivolta ai soli enti locali che non abbiano affidato l'accertamento in concessione.

La norma è operativa a partire dal 1° gennaio 2019, pertanto il primo bilancio di previsione da approvare sarà quello del 2020, la cui scadenza è prevista il 31/12/2019, mentre il primo rendiconto di gestione sarà quello del 2019 la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2020.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

### **Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

### **Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

1. Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi.

2. In sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), il Responsabile del Servizio Tributi definisce gli obiettivi economici da realizzare nel corso d'esercizio. Al termine dell'esercizio, all'interno della Relazione al Rendiconto lo stesso Responsabile inserisce il report conclusivo nel quale sono specificate le riscossioni di cui all'art. 2 comma 2 e l'effettiva consistenza del fondo.

3. il fondo è destinato:

- Al Responsabile del Servizio Tributi che è il responsabile del gruppo di lavoro, dell'organizzazione dell'attività annuale e del procedimento finalizzato al recupero dell'evasione, nella misura massima del 40% del fondo di cui all'art. 2.
- Eventuale unità assegnata all'area finanziaria e tributaria nella misura massima del 30% del fondo di cui all'art. 2
- Unità Esterna al Settore Tributi, composta da un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi Comunali, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Segretario Comunale, sentito il Responsabile del Servizio tributi, nella misura massima del 30% del fondo di cui all'art. 2

### **Articolo 4 – Trattamento economico**

1. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del Servizio Tributi mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza del Segretario comunale.

2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente regolamento, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.

3. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

5. Le quote eventualmente non distribuite confluiranno nell'avanzo di amministrazione e costituiranno economia.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento concerne il periodo che va dal primo gennaio 2020.